

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
"STUDI COMPARATI: LINGUE, LETTERATURE FORMAZIONE"
PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"**

1. Natura e limiti del Regolamento

Il seguente Regolamento disciplina le norme relative ai compiti e alle modalità di elezione del Coordinatore, della Giunta di Dottorato nonché alla natura e ai compiti del Collegio e del Collegio allargato.

Per tutte le materie non disciplinate dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale sul Dottorato di ricerca ed al Regolamento interno all'Ateneo di Roma Tor Vergata.

Il Regolamento può essere modificato, a maggioranza assoluta del Collegio del Dottorato, su proposta di uno o più dei membri del Collegio che chiedano al Coordinatore di mettere all'Ordine del Giorno del Collegio tali modifiche, anticipandole per iscritto prima della riunione.

2. Il Coordinatore del Dottorato, compiti e modalità di elezione

Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica del Dottorato; sovrintende al suo funzionamento e ne coordina le attività; cura i rapporti esterni; amministra i fondi di funzionamento del Dottorato; autorizza i Dottorandi a svolgere le loro ricerche all'estero, nei limiti consentiti.

Il Coordinatore redige annualmente una relazione particolareggiata sullo stato del Dottorato, che sottopone all'approvazione del Collegio e trasmette al Dipartimento di riferimento e ai Dipartimenti della MacroArea nonché alla struttura di Ateneo di coordinamento dei Dottorati (Scuola di Dottorato).

Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici non rinnovabili.

Le modalità di elezione del Coordinatore sono normate dal Regolamento generale dei corsi di Dottorato.

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Coordinatore, il Decano convoca il Collegio del Dottorato mettendo all'ordine del giorno l'elezione del Coordinatore.

Le candidature debbono giungere al Decano, almeno 24 ore prima dell'inizio del Collegio del Dottorato convocato per l'elezione del Coordinatore.

Hanno diritto di voto i membri del Collegio del Dottorato, esclusi i rappresentanti dei Dottorandi laddove presenti, il responsabile della Segreteria didattica del Dottorato, i membri del Collegio allargato (di cui al successivo art.5). Il Coordinatore viene eletto a maggioranza assoluta.

3. La Giunta del Dottorato.

La Giunta di Dottorato è un organo propositivo che coadiuva il Coordinatore nello svolgimento delle sue mansioni.

La Giunta del Dottorato è composta – oltre che dal Coordinatore - da un numero variabile di Docenti (da un minimo di 2 a un massimo di 5) scelti fra i membri del Collegio dei Docenti.

Il numero dei componenti e i nominativi dei componenti della Giunta sono proposti dal Coordinatore, tenendo conto delle indicazioni dei diversi Indirizzi disciplinari del Dottorato, e sono votati dal Collegio a maggioranza semplice.

Fa altresì parte della Giunta il responsabile della Segreteria didattica del Dottorato, che svolge il ruolo di segretario verbalizzante delle riunioni.

Un rappresentante dei Dottorandi può essere invitato alle riunioni della Giunta su decisione del Coordinatore.

4. Il Collegio del Dottorato

Il Collegio del Dottorato è composto da Docenti di prima e seconda fascia, da ricercatori afferenti al Dottorato, eventuali Docenti stranieri o Esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli

universitari, in misura comunque non superiore al numero dei componenti appartenenti ai ruoli universitari, secondo l'elenco proposto annualmente al MIUR (Collegio effettivo). L'afferenza al Collegio effettivo è decisa dal Collegio stesso, su proposta del Coordinatore sentita la Giunta.

Fanno parte altresì del Collegio del Dottorato (con diritto di voto consultivo):

il responsabile della Segreteria didattica del Dottorato;

i rappresentanti dei Dottorandi, nel numero di massimo due rappresentati appartenenti a cicli diversi (si dà inoltre la possibilità a un terzo Dottorando, di diverso ciclo, di partecipare in qualità di invitato alle riunioni del Collegio);

i membri del Collegio allargato (di cui al successivo art.5).

I nominativi dei Docenti stranieri residenti all'estero afferenti al Collegio effettivo del Dottorato, in caso di assenza, non vengono conteggiati ai fini del numero legale.

5. Il Collegio del Dottorato allargato

Il Collegio del Dottorato allargato è composto da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari anche a tempo determinato, assegnisti di ricerca, docenti stranieri o esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli universitari, non inclusi negli elenchi inviati al MIUR di cui all'art. 4.

Il numero dei membri del Collegio allargato può al massimo essere uguale alla metà dei membri del Collegio effettivo.

I nominativi dei Docenti da inserire nel Collegio allargato sono proposti dal Coordinatore o da uno dei membri del Collegio effettivo e sono accettati a maggioranza semplice dei membri del Collegio effettivo.

I membri del Collegio allargato esplicano una funzione consultiva, partecipano a tutte le riunioni del Collegio del Dottorato anche se i loro nominativi non vengono conteggiati ai fini del numero legale delle riunioni.

Su proposta del Coordinatore possono essere assegnati a membri del Collegio effettivo e allargato compiti e incarichi necessari allo svolgimento delle attività del Dottorato.